

## ENTI PUBBLICI

| DESCRIZIONE 1   | DESCRIZIONE 2   | AC | ASD | APS | ODV |
|---|---|----|-----|-----|-----|
| <p style="text-align: center;"><b>COSTITUZIONE ITALIANA</b></p> <p><i>Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>CODICE CIVILE</b></p> <p><i>Art. 36. (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) <b>L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.</b> Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione</i></p> <p><i>Art. 37. (Fondo comune). <b>I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.</b> Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.</i></p> <p><i>Art. 38. (Obbligazioni). Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.</i></p> | <p style="text-align: center;">Finalita' ed oggetto Art. 1.</p> <p><b>Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione,</b> il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Principi generali</p> <p>1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Norme applicabili</p> <p>1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.<br/>2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, <b>in quanto compatibili</b>, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.<br/>3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.</p> |    |     |     |     |



| INIZIATIVE E CREDITI FORMATIVI  | INIZIATIVE E CREDITI FORMATIVI   | AC | ASD | APS | ODV |
|---|--|----|-----|-----|-----|
| <p style="text-align: center;"> <u>Titolo III</u><br/> <u>DEL VOLONTARIO</u><br/> <u>E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO</u> </p> <p style="text-align: center;"> <u>Art. 19</u><br/> <b>Promozione della cultura del volontariato</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>COINVOLGIMENTO ODV<br/> E ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>ATTENZIONE<br/> CREDITI FORMATIVI</b> </p> | <p> <b>1. Le amministrazioni pubbliche</b><br/> di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,<br/> nei limiti delle risorse disponibili,<br/> promuovono la cultura del volontariato,<br/> in particolare tra i giovani,<br/> anche attraverso apposite iniziative<br/> da svolgere nell'ambito<br/> delle strutture e delle attività scolastiche,<br/> universitarie ed extrauniversitarie,<br/> valorizzando le diverse esperienze<br/> ed espressioni di volontariato,<br/> <b>anche attraverso<br/> il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato<br/> e di altri enti del Terzo settore,<br/> nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.</b> </p> <p> 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,<br/> di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e<br/> della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la<br/> pubblica amministrazione, previa intesa in sede di<br/> Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto<br/> i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e<br/> lavorativo delle competenze acquisite<br/> nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.<br/> <b>(Nota. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)</b> </p> <p> <b>3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio,<br/> le Università possono riconoscere,<br/> nei limiti previsti dalla normativa vigente,<br/> crediti formativi</b> </p> |    |     |     |     |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <p><b>a favore degli studenti<br/>che abbiano svolto attivita' di volontariato<br/>certificate nelle organizzazioni di volontariato<br/>o in altri enti del Terzo settore<br/>rilevanti per la crescita professionale<br/>e per il curriculum degli studi.</b></p> <p>4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64,<br/>dopo le parole<br/>«che prestano il servizio civile o il servizio<br/>militare di leva»,<br/>sono inserite le seguenti:<br/><b>«o attivita' di volontariato<br/>in enti del Terzo settore<br/>iscritti nel Registro unico nazionale<br/>per un numero di ore regolarmente<br/>certificate».</b></p> |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

**Titolo VII**  
**DEI RAPPORTI**  
**CON GLI ENTI PUBBLICI**

**Art. 55**  
**Coinvolgimento**  
**degli enti del Terzo settore**

**CO-PROGRAMMAZIONE**  
**BISOGNI DA SODDISFARE**

**CO-PROGETTAZIONE**  
**SPECIFICI PROGETTI**

1. In attuazione dei principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione

a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di cui all'articolo 5, **assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento**, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, **nonche' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.**

2. **La co-programmazione** e' finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. **La co-progettazione** e' finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|   |   |  |  |            |            |
|---|---|--|--|------------|------------|
|   | delle caratteristiche essenziali dello stesso<br>nonche' dei criteri e delle modalita' per l'individuazione<br>degli enti partner.  |  |  |            |            |
| <p style="text-align: center;"><b><u>Titolo VII</u></b><br/><b><u>DEI RAPPORTI</u></b><br/><b><u>CON GLI ENTI PUBBLICI</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 56</u></b><br/><b><u>Convenzioni</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONVENZIONI SERVIZI</b><br/><b>CON SOLO RIMBORSO</b><br/><b>DELLE SPESE SOSTENUTE</b><br/><b>E DOCUMENTATE.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTENZIONE REQUISITI</b><br/><b>RICHIESTI</b></p> | <p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, <b>iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore</b>, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato.</p> <p>2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente <b>il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.</b></p> <p>3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza, partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in <b>possesso dei requisiti di moralita' professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita' concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.</b></p> |  |  | <b>APS</b> | <b>ODV</b> |

**OBBLIGO COPERTURA  
ASSICURATIVA  
VOLONTARI**

**4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge.**

Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario, **il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita' delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto della convenzione.**

**Titolo VII**  
**DEI RAPPORTI**  
**CON GLI ENTI PUBBLICI**

**Art. 57**  
**Servizio di trasporto sanitario**  
**di emergenza e urgenza**

1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, **in via prioritaria**, oggetto di affidamento in convenzione **alle organizzazioni di volontariato**, *(Nota. Aggiungere. e le associazioni di promozione sociale)* **iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2**, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, **nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalita' sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarieta', in condizioni di efficienza economica e adeguatezza**, nonche' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2. **Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 56.**

**ODV**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

**AC**= Associazioni Culturali. **ASD**=Associazioni Sportive Dilettantistiche. **APS**=Associazioni di Prozione Sociale. **ODV**= Organizzazioni/Associazioni di Volontariato.

Per le quattro colonne a destra:

- a) Il colore verde, indica che la norma è in vigore;
- b) Il colore grigio, indica che la norma sarà in vigore dal 01/01/2018, solo per ONLUS, APS e ODV;
- c) Il colore rosso, indica che la norma entrerà in vigore entro un anno dal 03/08/2017 oppure nell'esercizio successivo dell'entrata in esercizio del Registro Unico del Terzo Settore.